



Solar FestiVoltaico

Brescia 15.16 ottobre 2010

“L’iter autorizzativo di un impianto fotovoltaico”

arch. Franco Claretti

Comune di Brescia
Sportello Unico dell’Edilizia



ambiente**Parco**

Normativa di riferimento

- **DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387**
Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.
(G.U. n. 25 del 31 gennaio 2004 - s.o. n. 17)
- **MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO 19 febbraio 2007**
Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. (G.U. n. 45 del 23 febbraio 2007)
- **DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115**
Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE.(G.U. 3 luglio 2008, n. 154)
- **DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 25 novembre 2009 , N. 8/10622**
Linee guida per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) – Impianti fotovoltaici ed eolici e per la valutazione ambientale
- **MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO MINIS. 6 agosto 2010**
Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare (G.U. 24 agosto 2010, n. 197)
- **MIN. DELLO SVILUPPO ECONOMICO. - DECRETO MINIS. 10 settembre 2010**
Linee guida per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili (G.U. n. 219 del 18 settembre 2010)
- **D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380**
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
(G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001- s.o. n. 239)

DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387

art. 12 – Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative

Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di **PUBBLICA UTILITÀ** ed indifferibili ed urgenti.

La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una **AUTORIZZAZIONE UNICA**, rilasciata dalla provincia, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.

La Conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione.

L'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla [legge 7 agosto 1990, n. 241](#). Il rilascio dell'autorizzazione **COSTITUISCE TITOLO A COSTRUIRE** ed esercitare l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto.

Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni.

DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387

art. 12 – Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative

Per la realizzazione di impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto.

All'installazione degli impianti fotovoltaici per i quali non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure di cui sopra. Ai medesimi impianti, quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata (20 kW), si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

L'autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province.

Gli impianti di produzione di energia elettrica, possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del [decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14](#).

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 2007

Il presente decreto stabilisce i criteri e le modalità per incentivare la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

b1) **IMPIANTO FOTOVOLTAICO NON INTEGRATO** è l'impianto con moduli ubicati al suolo , ovvero con moduli collocati, sugli elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri di edifici, di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione;

b2) **IMPIANTO FOTOVOLTAICO PARZIALMENTE INTEGRATO** è l'impianto i cui moduli sono posizionati, su elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione;

b3) **IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA** è l'impianto fotovoltaico i cui moduli sono integrati, in elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione;

DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115
articolo 11 comma 3
“Semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative e regolamentari”

Gli interventi di incremento dell'efficienza energetica che prevedano l'installazione di impianti fotovoltaici **ADERENTI O INTEGRATI NEI TETTI DEGLI EDIFICI CON LA STESSA INCLINAZIONE E LO STESSO ORIENTAMENTO DELLA FALDA E I CUI COMPONENTI NON MODIFICANO LA SAGOMA DEGLI EDIFICI STESSI, SONO CONSIDERATI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA** e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli [articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380](#), e successive modificazioni, qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In tale caso, fatti salvi i casi di cui all'[articolo 3, comma 3, lettera a\), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192](#), è sufficiente una **COMUNICAZIONE** preventiva al Comune.

(Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici e di impianti: a) gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della [parte seconda](#) e dell'[articolo 136, comma 1, lettere b\) e c\), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), recante il codice dei beni culturali e del paesaggio nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici).

NON BASTA LA COMUNICAZIONE PER.....


Immobili fra quelli elencati che riguardano:

- immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda del [D.Lgs. n. 42/2004](#) (beni culturali);
- immobili di cui alle lettere b) e c) dell'art. [136, comma 1, del D.Lgs. n. 42/2004](#)
 - b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune-bellezza;
 - c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA (SEMPLIFICATA) di cui all'art. 146 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 ed art. 2 del D.P.R. 09.07.2010 n. 139 – ALLEGATO "A"

- 28. pannelli solari, termici e fotovoltaici fino ad una superficie di 25 mq. **(la presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, e ad esse assimilabili, e nelle aree vincolate ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del Codice del Paesaggio)**, ferme restando le diverse e più favorevoli previsioni del decreto legislativo 30.05.2008, n. 115, recante "*Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE*", e dell'articolo 1, comma 289, della legge 24.12.2007, n. 244, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)*";

LA PROCEDURA SEMPLIFICATA



DELIBERAZIONE G.R. 25 novembre 2009, N. 8/10622

- Conferma i contenuti del DPR N. 387/2003
- Per la costruzione impianti fotovoltaici con opere e infrastrutture connesse è richiesta Autorizzazione Unica presso Provincia
- Autorizzazione Unica non è necessaria ed è soggetta alla disciplina della DIA/SCIA di cui all'art. 22 e 23 del DPR 390/2001 per gli impianti di potenza inferiore a 20kW

TRANNE PER.....

- gli interventi assimilati alla manutenzione ordinaria per la realizzazione dei quali **"è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune"**, e per i quali non vi è la necessità di acquisire preventivamente alcun atto di autorizzazione, valutazione, parere, assenso espresso o di silenzio assenso comunque denominato da rilasciarsi qualsivoglia amministrazione pubblica per la loro installazione, gli interventi cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, ovvero:
- L'installazione di impianti fotovoltaici nei limiti previsti e cioè:
 1. aderenti o integrati ai tetti esistenti;
 2. con la stessa inclinazione e orientamento della falda esistente;
 3. senza modificare la sagoma dell'edificio;
 4. non eccedenti la superficie delle falde del tetto.
- La sola **comunicazione preventiva** non è invece sufficiente nei casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) del Dlgs 192/2005("Attuazione della direttiva 2002/91/Ce relativa al rendimento energetico dell'edilizia"). Tale disposizione statuisce che *sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto le categorie di edifici e di impianti di cui alla slide n. 7.*

IL PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICA

- Presentare Domanda presso gli uffici Provinciali di via Milano, n. 12 – Settore Ambiente
- Per la definizione del livello progettuale "definitivo" ai fini dell'avvio della procedure di autorizzazione unica occorre fare riferimento, per quanto applicabile, all'articolo [93 del Dlgs 163/2006](#) e del [Capo II del Dpr 554/1999](#)
- Il progetto definitivo dell'impianto e i relativi elaborati allegati è predisposto in numero adeguato alle amministrazioni interessate e deve essere presentato altresì in formato elettronico su apposito supporto informatico riproducibile, affinché possa essere trasmesso in copia alle altre amministrazioni interessate
- Entro 30 giorni viene convocata la Conferenza di Servizi e nel corso della stessa (durata 180 giorni dall'avvio del procedimento) le amministrazioni convocate rassegnano la propria autorizzazione, valutazione, parere, assenso espresso o di silenzio assenso comunque denominati sul progetto dell'impianto

LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE

- COMUNE
- PROVINCIA

Inoltre, in relazione alla particolare ubicazione dell'impianto o all'esistenza di vincoli specifici, sono interessati:

1. Soprintendenza ai beni architettonici e del paesaggio
2. Soprintendenza archeologica
3. Ente gestore aree naturali protette, parchi regionali e riserve naturali
5. Comunità montana
6. AATO (Autorità d'ambito territoriale ottimale)
7. Vigili del fuoco

... GLI ALTRI ENTI CHE PARTECIPANO SENZA DIRITTO DI VOTO

- ASL
- ARPA
- GSE (Gestore Servizi Elettrici)
- Agenzia delle Dogane
- A2a o Enel

QUANDO LA VIA ?

Ai sensi di quanto stabilito al punto n. 2 lettera c) dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs n.152 nonché di quanto stabilito dal D.M. 19/02/2007 (art. 5 comma 7) sono sottoposti a verifica di assoggettabilità alla VIA solamente gli impianti fotovoltaici non integrati con potenza superiore a 1MW con esclusione di quelli integrati e parzialmente integrati di qualsiasi potenza (sempreché ubicati in aree non protette – 0,5 MW)

... IMPORTANTE SAPERE CHE ...

- Si sospende il procedimento di Autorizzazione Unica fino all'acquisizione del giudizio di V.I.A.
- L'Autorizzazione Unica non ha scadenza ma lo hanno le singole autorizzazioni specifiche previste dalle leggi di settore (D.I.A., PdC, Autorizzazione Paesaggistica)
- Il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica per gli impianti oggetto di A.U. è di competenza della Provincia

PERTANTO ...

In caso di impianto soggetto ad Autorizzazione Unica si presenta l'istanza utilizzando la modulistica scaricabile dal sito:

<http://www.provincia.brescia.it/portal/page/portal/provincia/temiProvincia/ambiente/impiantiFotovoltaici>

Al link: "Modulistica per la comunicazione di installazione di impianti fotovoltaici".

In Comune bisogna depositare solo una copia dell'istanza completa di elaborati

TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI




Fig. 1: Installazione a terra, impianto non integrato (fonte GSE)




Fig. 2: Impianto parzialmente integrato (fonte GSE)

QUADRO SINOTTICO

Tipologia impianto	Procedura autorizzativa	Competenza amministrativa
<p>Impianto integrato installato sul tetto di edifici esistenti senza modificarne la sagoma. (Dm 19 febbraio 2007, articolo 2, comma 1 lettera b3; D.lgs 30 maggio 2008, n. 115, articolo 11)</p>	<p>Nessuna. È attività libera, non serve nessuna autorizzazione è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune.</p>	<p><u>Comune</u>: riceve unicamente la comunicazione da parte del proponente</p>
<p>Impianto integrato installato sui tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda o aderente alla superficie degli edifici e i cui componenti modificano la sagoma degli edifici medesimi (moduli che sporgono rispetto alla falda di copertura o con superficie complessiva dell'impianto superiore a quella dell'intero tetto o della superficie laterale dell'edificio). (non ricompreso nella categoria di cui al Dm 19 febbraio 2007, articolo 2, comma 1 lettera b3)</p>	<p>Denuncia di inizio attività (Dia) è considerata "manutenzione straordinaria". Autorizzazione paesaggistica, se in area vincolata ex Dlgs 42/2004.</p>	<p><u>Comune</u>: responsabile procedimento di Denuncia di inizio attività, alla Dia il proponente allega le altre autorizzazioni necessarie</p>
<p>Impianto parzialmente integrato aderente al tetto e che rispetta contemporaneamente tutte le condizioni di cui all'articolo 11 del D.lgs 115/2008. (Dm 19 febbraio 2007, articolo 2, comma 1 lettera b2; Dlgs 30 maggio 2008, n. 115, articolo 11)</p>	<p>Nessuna. È attività libera, non serve nessuna autorizzazione e sufficiente una comunicazione preventiva al Comune</p>	<p><u>Comune</u>: riceve unicamente la comunicazione da parte del proponente</p>
<p>Impianto parzialmente integrato che non rispetta contemporaneamente tutte le condizioni di cui all'articolo 11 del D.lgs 115/2008. (Dm 19 febbraio 2007, articolo 2 comma 1 lettera b2)</p>	<p>Denuncia di inizio attività (Dia). È considerata "manutenzione straordinaria". Autorizzazione paesaggistica, se in area vincolata ex Dlgs 42/2004.</p>	<p><u>Comune</u>: responsabile procedimento di Denuncia di inizio attività <u>Regione</u>: responsabile procedimento di Verifica di Via e Via</p>
<p>Impianto non integrato ubicato al suolo < 20Kw (Dm 19 febbraio 2007, articolo 2 comma 1 lettera b1)</p>	<p>Denuncia di inizio attività (Dia) per impianti</p>	<p><u>Comune</u>: responsabile procedimento di Denuncia di inizio attività e Permesso di costruire</p>
<p>Impianto non integrato ubicato al suolo > 20 Kw (Dm 19 febbraio 2007, articolo 2 comma 1 lettera b1)</p>	<p>Autorizzazione unica per impianti Verifica/Via se eccedente 1 Mw o 0,5 Mw in area naturale protetta.</p>	<p><u>Provincia</u>: responsabile procedimento di autorizzazione unica <u>Regione</u>: responsabile procedimento di Verifica di Via e Via</p>

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO MINIS. 6 agosto 2010
Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione
fotovoltaica della fonte solare (G.U. 24 agosto 2010, n. 197)

Ai sensi dell'articolo 12, comma 5, terzo periodo, del decreto legislativo n. 387 del 2003, la costruzione e l'esercizio di impianti e delle opere connesse, i cui moduli fotovoltaici sono collocati su edifici e non ricadenti nelle fattispecie di cui agli articoli 11, comma 3, del decreto legislativo n. 115 del 2008, e 6, comma 2, lettera d), del D.P.R. n. 380 del 2001, **È SOGGETTA A DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ**, a condizione che la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati, e che il proponente abbia titolo sulle aree o sui beni interessati dalle opere e dalle infrastrutture connesse.

DECRETO 10 SETTEMBRE 2010 - LINEE GUIDA IN VIGORE DAL 4 OTTOBRE

- No procedure pubblicitarie di natura concessoria aventi ad oggetto l'attività di produzione di energia elettrica che è attività economica non riservata agli enti pubblici e non soggetta a regime di privativa
- Ai sensi dell'art. 17, comma 3, lettera e) del D.P.R. 380 del 2001 il contributo di costruzione non è dovuto per gli impianti relativi alle fonti rinnovabili dell'energia
- Installazione di pannelli solari fotovoltaici a servizio degli edifici di cui all'art. 6, comma 1, lettera d) del D.P.R. 380 del 2001, sono impianti realizzati su edifici esistenti che hanno capacità di generazione compatibile con il regime dello scambio sul posto

DECRETO 10 SETTEMBRE 2010 - LINEE GUIDA IN VIGORE DAL 4 OTTOBRE

- L'Autorizzazione Unica costituisce variante allo strumento urbanistico
- L'Autorizzazione Unica prevede un termine per l'avvio e la conclusione dei lavori decorso i quali perde efficacia
- Attenzione alla localizzazione di impianti in zone agricole pregiate (D.O.C.G, D.O.P., D.O.C., I.G.T.) che non deve interferire negativamente con la produzione agricola

TABELLA

FONTE	CONDIZIONI DA RISPETTARE			REGIME URBANISTICO/EDILIZIO
	MODALITA' OPERATIVE/DI INSTALLAZIONE	ULTERIORI CONDIZIONI	POTENZA	
FOTOVOLTAICA	<p>1. Impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi</p> <p>2. La superficie dell'impianto non è superiore a quella del tetto su cui viene realizzato</p>	<p>Gli interventi non ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 115 del 2008</p>		COMUNICAZIONE
	<p>1. Realizzati su edifici esistenti e sulle loro pertinenze</p>	<p>Realizzati al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968 n. 1444</p>	0-200 KW	COMUNICAZIONE
	<p>1. Moduli fotovoltaici sono collocati sugli edifici</p> <p>2. La superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati</p>	nessuna		DIA
	nessuna	nessuna	0-20 KW	DIA